

REGOLAMENTO DELLE IMPRESE SPIN-OFF DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

Articolo 1	Definizioni	2
Articolo 2	Finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 3	Organi competenti.....	3
Articolo 4	Procedura di accreditamento e costituzione degli Spin-Off.....	4
Articolo 5	Requisiti degli Spin-Off.....	5
Articolo 6	Requisiti degli Spin-Off partecipati dalla Scuola	6
Articolo 7	Utilizzo di spazi e attrezzature della Scuola a favore degli Spin-Off.....	6
Articolo 8	Rapporti tra Scuola e Spin-Off	8
Articolo 9	Rapporti tra Scuola e personale della Scuola operante nello Spin-Off	9
Articolo 10	Monitoraggio Spin-Off	10
Articolo 11	Proprietà Intellettuale	11
Articolo 12	Durata e Cessazione dello status di Spin-Off	11

Articolo 1- Definizioni

Per il presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Per "**Scuola**" si intende la Scuola IMT Alti Studi Lucca

Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"

Per "**Spin-Off**" si intende un ente di diritto privato giuridicamente autonomo dalla Scuola, il quale possiede i requisiti previsti dal DM 168/2011 e che abbia ricevuto l'accreditamento di status di Spin-Off. Tale status è indipendente dal fatto che la Scuola abbia o non abbia una partecipazione sociale nell'ente.

Per "**Spin-Off Partecipato**" si intende uno Spin-Off nel quale la Scuola abbia delle partecipazioni.

Per "**Proprietà Intellettuale**" si intende costituita dal diritto di autore e dalla proprietà industriale.

Per "**Docente**" si intende colui che ha una posizione all'interno della Scuola IMT Alti Studi Lucca di Professore di Prima o Seconda Fascia.

Per "**Ricercatore**" si intende colui che ha una posizione all'interno della Scuola IMT Alti Studi Lucca di ricercatore tempo determinato tipologia A (c.d. RTD-A), ricercatore a tempo determinato di tipologia B (c.d. RTD-B), ricercatore a tempo indeterminato.

Per "**Assegnista**" colui che è titolare di un contratto da assegnista di ricerca da parte della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Per "**Borsista**" colui che è titolare di una borsa di studio o borsa di ricerca erogata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Per "**Personale Tecnico Amministrativo**" o per brevità "**PTA**", si intendono i dipendenti della Scuola IMT Alti Studi Lucca con funzioni e compiti tecnici o amministrativi.

Per "**Allievo**" si intende lo studente di corso di dottorato, laurea o master presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, nonché i candidati al titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Lo status di "Allievo" è indipendente dal fatto che la persona percepisca o non percepisca una borsa di studio da parte della Scuola.

Per "**Commissione TT**" si intende la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico – JoTTO – *Joint Technology Transfer Office* istituita in data 1° Ottobre 2015 con decreto congiunto del Rettore della Scuola Superiore Sant'Anna e dei Direttori della Scuola Normale Superiore e la Scuola IMT Alti Studi Lucca n° 442/2015 e successivamente integrato con la Scuola Universitaria Superiore IUSS in data 1° aprile 2017.

Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

1. La Scuola favorisce la costituzione di enti di diritto privato originati da proprie attività di ricerca, chiamati Spin-Off al fine di favorire il contatto tra la Scuola, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio, nonché di stimolare e sostenere l'imprenditorialità dei suoi allievi e ricercatori.
2. La Scuola favorisce la costituzione di spin-off che facilitino la creazione di nuovi posti di lavoro, che rappresentino spazi per la formazione e lo sviluppo di attività di ricerca degli allievi e ricercatori della Scuola garantendone la crescita.
3. Al fine di misurare l'impatto degli Spin-Off della Scuola, si considera la capacità degli Spin-Off di creare nuovi posti di lavoro remunerati dallo Spin-Off.
4. Il presente regolamento disciplina gli Spin-Off nei seguenti aspetti:
 - la tipologia, i requisiti e le modalità di costituzione;
 - le modalità per la verifica periodica della permanenza dei requisiti;
 - i criteri generali per la disciplina dei rapporti con la Scuola;
 - le modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dalla Scuola;
 - le modalità e le condizioni per la partecipazione della Scuola e del personale della Scuola.
5. A favore di tali enti la Scuola oltre alla partecipazione al capitale sociale può stabilire di rendere disponibili una serie di servizi per facilitarne l'avvio e lo sviluppo e la ricerca di investitori.

Articolo 3 - Organi competenti

1. Gli organi coinvolti nell'attuazione del presente regolamento sono i seguenti:
 - Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico – JoTTO (in breve Commissione Trasferimento Tecnologico)
 - Senato Accademico
 - Consiglio di Amministrazione della Scuola
2. Si rimanda agli accordi e regolamenti di JoTTO per la composizione ed il funzionamento della Commissione Trasferimento Tecnologico.

3. Si rimanda allo Statuto della Scuola per la composizione e le funzioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Articolo 4 - Procedura di accreditamento e costituzione degli Spin-Off

La procedura di accreditamento dello Spin-Off segue l'iter descritto nei successivi commi.

1. Il Direttore della Scuola (o un suo Delegato) trasmette la documentazione relativa alla proposta di accreditamento dello Spin-Off alla Commissione di Trasferimento Tecnologico. La Commissione deve esprimere, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un parere non vincolante sull'accREDITAMENTO, sulla base della proposta dell'attività imprenditoriale che svolge la società e in merito alla verifica dell'assenza di conflitti di interesse. In particolare, la Commissione Trasferimento Tecnologico esamina attentamente la compatibilità dei ruoli e delle mansioni con l'impegno richiesto dei Docenti, Ricercatori e degli altri proponenti appartenenti alla Scuola. Il termine dei 15 giorni può essere prolungato fino a 30 per ulteriori approfondimenti richiesti.
2. La Commissione Trasferimento Tecnologico ha facoltà di chiedere chiarimenti ai proponenti in merito alla proposta di accreditamento. La Commissione Trasferimento Tecnologico può suggerire modifiche da apportare alla proposta di costituzione dello Spin-Off. La stessa trasmette al Senato Accademico la proposta di costituzione e accreditamento insieme al suo parere.
3. Il Senato Accademico esamina la proposta tenendo conto del parere della Commissione Trasferimento Tecnologico ed è tenuto ad esprimere il proprio parere. In caso di parere favorevole, la proposta di accreditamento sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Scuola per l'approvazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola approva la proposta di accreditamento in base ad una delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti. Con l'approvazione della proposta di accreditamento, si autorizzano i proponenti a svolgere le attività a favore dello Spin-Off nei termini e nelle modalità riportate nella proposta di accreditamento. Tale autorizzazione in caso di giustificati motivi può essere soggetta a revoca.
5. I proponenti dello Spin-Off non possono partecipare ai pareri e alle delibere relative all'accREDITAMENTO delle società Spin-Off da loro proposte.
6. La Scuola predispose la documentazione, reperibile sul sito della Scuola, da utilizzare per la redazione della proposta di costituzione dello Spin-Off. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente obbligatoriamente i seguenti punti:
 - a. Nome dell'idea/Spin-Off;
 - b. Forma giuridica dello Spin-Off;
 - c. Obiettivi dello Spin-Off;

- d. Piano finanziario previsto per il successivo triennio;
 - e. Prospettive economiche e mercato di riferimento;
 - f. Carattere innovativo del progetto e qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - g. Descrizione del team proponente con particolare riferimento a: ruoli e mansioni, previsione dell'impegno richiesto a ciascun membro del team per lo svolgimento delle attività di Spin-Off, quote del capitale sociale possedute. Queste informazioni sono richieste per valutare le compatibilità dei proponenti con le attività relative al loro ruolo presso la Scuola.
 - h. Eventuale quota di partecipazione richiesta alla Scuola;
 - i. Richiesta di cessione e/o di licenza di eventuali brevetti e/o altri diritti di privativa intellettuale di proprietà della Scuola da parte dello Spin-Off;
 - j. Descrizione, anche in termini economici, dell'eventuale sostegno ricevuto dalla Scuola nella fase di progettazione dello Spin-Off prima della sua costituzione;
 - k. Richiesta di eventuali spazi e attrezzature della Scuola come indicato all'Articolo 7.
7. È possibile effettuare la procedura di accreditamento sia per nuovi progetti imprenditoriali che per società già costituite. In ogni caso devono essere rispettati i requisiti di cui all'Articolo 5 del presente regolamento. Nel caso in cui si preveda di avere uno Spin-Off Partecipato dalla Scuola devono essere rispettati i requisiti di cui all'Articolo 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 5 - Requisiti degli Spin-Off

1. La proposta di accreditamento di uno Spin-Off può essere presentata da soggetti che hanno un rapporto con la Scuola o che abbiano cessato il medesimo da non più di un anno e facenti parte di una delle seguenti categorie:
- a. Docenti, Ricercatori, Assegnisti, Borsisti, Allievi ed altri collaboratori che svolgano attività di ricerca presso la Scuola;
 - b. Personale Tecnico Amministrativo della Scuola;
2. I proponenti che hanno un rapporto con la Scuola, ai sensi del comma 1 lettere a e b, devono partecipare al capitale dello Spin-Off impegnandosi a non cedere la propria quota, di norma per almeno tre anni, fatte salve diverse valutazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Articolo 6 – Requisiti degli Spin-Off partecipati dalla Scuola

1. Per quanto riguarda la partecipazione della Scuola negli Spin-off la partecipazione della stessa non può superare di norma il 10%. Qualora sussistano motivi di convenienza e opportunità, i proponenti possono richiedere al Consiglio di Amministrazione che la partecipazione della Scuola in uno Spin-Off partecipato possa superare la soglia del 10% fino ad un massimo del 25%. Il conferimento della Scuola nel capitale sociale può avvenire, oltre che in denaro, anche in natura. In particolare, la Scuola può valutare come conferimento in natura: (i) la cessione, la licenza di propri brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, (ii) ogni altro bene e diritto della Scuola utile al conseguimento dell'oggetto sociale dello Spin-Off Partecipato.
2. Gli Spin-off partecipati dalla Scuola devono obbligatoriamente essere società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
3. Lo statuto degli Spin-Off partecipati dalla Scuola deve prevedere un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri.
4. Ai sensi del Dlgs 39/2013 e ss. mm. ii. nel caso in cui la Scuola abbia potere di nomina di almeno un consigliere o abbia il controllo della società, l'amministratore delegato ed il presidente non possono essere soggetti incaricati di un'attività professionale se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Scuola.
5. Nel caso sia previsto un Collegio Sindacale dello Spin-off, la Scuola ha diritto alla nomina di almeno un suo membro. Nel caso sia previsto il revisore unico, la nomina della persona designata spetta alla Scuola.
6. Le nomine di cui a commi 4 e 5 sono di competenza del Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione della Scuola sentita la Commissione Trasferimento Tecnologico.
7. Lo statuto della società o eventualmente i patti parasociali conclusi tra la Scuola e tutti i soci contestualmente devono prevedere regole specifiche per tutelare gli interessi della Scuola da applicarsi in particolare nei casi di: (i) trasferimento a qualunque titolo di quote, (ii) nuova capitalizzazione della Società, (iii) modifica dell'oggetto sociale.
8. Relativamente al comma 7 del presente Articolo, si prevede un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola esercitabile per un prezzo di cessione determinato da parametri aziendali oggettivi.

Articolo 7 –Utilizzo di spazi e attrezzature della Scuola a favore degli Spin-Off

1. Lo Spin-off, sia partecipato che non partecipato dalla Scuola, può richiedere alla stessa l'utilizzo dei servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività. La Scuola può intervenire a sostegno dello Spin-off attraverso la concessione dell'utilizzo di spazi e attrezzature della Scuola per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. La concessione dell'utilizzo di spazi e attrezzature della Scuola dovrà avvenire in base al seguente iter: (i) espressione di un parere scritto da parte della Commissione Spazi sulla disponibilità degli spazi richiesti affinché la concessione non sia in contrasto con le attività istituzionali di didattica, di ricerca e di terza missione della Scuola; (ii) parere vincolante espresso dal Senato Accademico, tenuto in conto il parere espresso dalla Commissione Spazi; (iii) delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale concessione è subordinata al rispetto da parte dello Spin-off della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito TU), con particolare riferimento ai seguenti obblighi di legge:

- Individuazione del Datore di Lavoro;
- Valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Valutazione dei rischi, o formazione seguita dal Datore di Lavoro per lo svolgimento di tale ruolo;
- Formazione e addestramento dei lavoratori;
- Nomina del Medico Competente, se necessaria ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

3. La Scuola IMT si impegna a cooperare, ai sensi dell'art. 26 del TU, mediante redazione di documenti di coordinamento per la riduzione dei rischi interferenziali.

L'utilizzo di tali spazi e attrezzature dovrà essere regolato da apposito accordo approvato dagli Organi della Scuola previa valutazione da parte della Commissione Spazi nel quale dovranno essere specificati in modo puntuale i seguenti aspetti:

- Durata dell'accordo ed eventuali modalità di rinnovo;
- Regolamentazione della Proprietà Intellettuale (di cui Articolo 11 comma 3) tra Scuola e Spin-Off conseguita con l'utilizzo di spazi e/o attrezzature della Scuola;
- Numero di ore su base settimanale o mensile per le quali si richiede l'utilizzo di spazi e attrezzature della Scuola;
- Canoni da corrispondere alla Scuola per il servizio offerto. Tali canoni possono essere sia in misura fissa che variabile. In caso di Spin-Off Partecipato, tali canoni possono essere assolti anche con la cessione di una quota della società in favore della Scuola;
- Elenco dei nominativi del personale dello Spin-off ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature della Scuola. Gli accessi agli spazi e l'utilizzo delle attrezzature saranno soggetti a controllo da parte della Scuola IMT ai fini della sicurezza, anche mediante l'istituzione di appositi registri delle presenze o altri metodi volti a tracciare l'effettiva presenza dei lavoratori dello Spin-off negli spazi nei quali sono presenti fonti di rischio;
- Obbligo per lo Spin-off di copertura assicurativa per danni a persone o cose causate dall'attività svolte all'interno della Scuola e relativi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Eventuali clausole di confidenzialità tra la Scuola e lo Spin-Off;

- Clausola di risoluzione in caso che una delle Parti ravvisi gravi violazioni degli accordi e/o si manifestino situazioni contrarie ai suoi interessi.

Articolo 8 - Rapporti tra Scuola e Spin-Off

1. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la Scuola svolge servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo degli Spin-Off. L'accesso ai servizi menzionati all'articolo 7 del presente regolamento, resi anche a titolo oneroso, è disciplinato mediante appositi accordi stipulati tra la Scuola e lo Spin-Off.
2. A titolo esemplificativo, i servizi attivati dalla Scuola potranno consistere in:
 - Attività di formazione e collaborazione con i ricercatori per la preparazione del business plan e di studi di fattibilità;
 - Consulenza in materia di proprietà intellettuale;
 - Consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - Promozione e organizzazione di eventi per l'incontro tra Spin-Off e potenziali investitori al fine di supportare lo sviluppo e l'individuazione di risorse finanziarie;
 - Consulenza nel campo della comunicazione esterna;
 - Utilizzo degli spazi e attrezzature della Scuola come regolato all'Articolo 7.
3. Per favorire lo sviluppo degli Spin-Off, la Scuola mette a disposizione banche dati di soggetti o fondi di investimento interessati ad investire negli Spin-Off;
4. Lo Spin-Off è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente nei modi e nei tempi indicati dalla stessa normativa. In particolare, le comunicazioni descritte al comma 7 dell'Articolo 8 e ai commi 2 e 3 dell'Articolo 10 nel presente regolamento.
5. Ulteriore regolamentazione dei rapporti tra Scuola e Spin-Off possono anche derivare dalle prescrizioni effettuate nell'accordo di cui all'Articolo 7.
6. Gli Spin-Off della Scuola utilizzano il marchio appositamente predisposto dalla Scuola denominato "*Spin-off IMT Alti Studi Lucca*"; concesso in licenza gratuita e perpetua allo Spin-Off, previo impegno a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del marchio. Allo Spin-Off è preclusa ogni possibilità di dare in sub-licenza tale marchio. Il marchio "*Spin-off IMT Alti Studi Lucca*" potrà essere inserito a fianco o sotto il marchio dello Spin-Off, oppure in modo isolato.
7. Allo stesso tempo lo Spin-Off concede in licenza gratuita e perpetua il proprio marchio aziendale alla Scuola. La Scuola può utilizzare il marchio dello Spin-Off ogni qualvolta essa intenda pubblicizzare o divulgare le proprie attività istituzionali ivi comprese quelle riconducibili alla terza missione.

8. Lo Spin-off deve trasmettere alla Scuola il proprio bilancio unitamente ad una relazione sulla gestione dell'anno sociale e sulle attività e i risultati conseguiti in termini socio-economici, entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

Articolo 9 — Rapporti tra Scuola e personale della Scuola operante nello Spin-Off

1. Il Docente e Ricercatore socio dello Spin-Off, per espressa deroga della legge 240/2010 e ss. mm. ii. può esercitare la professione del commercio e dell'industria in società che abbiano lo status di Spin-Off, in particolare può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli Spin-Off (ad es. Presidente, Amministratore Delegato o Amministratore Unico). In qualsiasi caso resta fermo l'obbligo del Docente e/o Ricercatore di svolgere diligentemente le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno della Scuola secondo gli obblighi vigenti di legge.
2. In ogni caso è fatto espresso divieto al personale Docente e Ricercatore, che partecipa alle società aventi caratteristiche di Spin-Off di svolgere all'interno dello Spin-Off una qualsiasi attività professionale in concorrenza con quella della Scuola. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.
3. Come previsto dalle leggi vigenti, non possono assumere cariche direttive o amministrative negli Spin-Off, il personale Docente e Ricercatore che ricopra una o più delle seguenti funzioni:
 - Direttore,
 - membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola,
 - membro del Senato Accademico,
 - membro della Commissione Trasferimento Tecnologico.
4. Il titolare di assegno di ricerca o borsa di studio può svolgere attività in favore dello Spin-Off in modo da garantire il diligente svolgimento delle proprie attività e compiti presso la Scuola. L'Advisor o il responsabile scientifico del titolare di assegno o borsa di studio, se verifica una non diligente conduzione delle attività dello stesso presso la Scuola, è tenuto a proporre la revoca dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione che, sentito il Senato Accademico può procedere alla revoca.
5. In linea generale, i Docenti a tempo indeterminato, i Ricercatori a tempo indeterminato e il Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato non devono superare il 50% delle quote sociali pro capite dello Spin-Off. In circostanze eccezionali, tramite opportune deroghe i Docenti a tempo indeterminato, Ricercatori a tempo indeterminato ed il Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Scuola a superare il limite del 50%. In merito al superamento di suddetto limite, il Consiglio di Amministrazione può chiedere un parere non vincolante alla Commissione Trasferimento Tecnologico.

6. Il personale Docente e Ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-Off deve comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dell'approvazione del bilancio dello Spin-Off.
7. Lo Spin-Off può avvalersi del Personale Tecnico Amministrativo della Scuola ai sensi del Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo.

Articolo 10 - Monitoraggio Spin-Off

1. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è l'organo che si occupa del monitoraggio e della verifica delle situazioni di conflitto di interesse e delle incompatibilità che riguardano il personale della Scuola nei confronti dei suoi Spin-Off.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola può, in ogni momento, richiedere specifici incontri con l'organo amministrativo dello Spin-Off o con il personale della Scuola che esercita attività a favore dello Spin-off per monitorarne l'autorizzazione concessa dalla Scuola. Tali incontri possono avvenire anche in modalità telematica. Fatto salvo l'eventuale presenza del segreto industriale, lo Spin-Off e il personale sono tenuti a fornire le informazioni entro 30 (trenta) giorni dall'incontro e/o dalla richiesta. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione della Scuola la cessazione dello status di Spin-Off in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, a titolo di esempio la mancata risposta senza giustificato motivo.
3. La Scuola annualmente riceve la relazione sulla gestione e sull'impatto socio-economico dello Spin-off di cui all'articolo 8 comma 8.
4. La Scuola, su istanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può richiedere inoltre informazioni al fine di monitorare e valutare le seguenti attività dello Spin-Off:
 - verificare la permanenza e l'opportunità del perdurare lo status di Spin-Off,
 - verificare l'attività del personale della Scuola,
 - analizzare il raggiungimento di obiettivi in tema di placement da parte dello Spin-Off,
 - verificare la capacità di aumentare la visibilità della Scuola da parte degli Spin-Off,
 - verificare l'impatto dello Spin-Off sulla valutazione della terza missione della Scuola.

Articolo 11 - Proprietà Intellettuale

1. I diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti alla Scuola possono essere ceduti e/o licenziati (con o senza diritto di opzione) tramite appositi contratti allo Spin-Off. Tali contratti tra lo Spin-Off e la Scuola devono comunque prevedere prospettive di applicazione dei risultati dell'attività di ingegno e/o ritorni economici per la Scuola. Agli Spin-Off Partecipati dalla Scuola tali diritti possono essere ceduti e/o licenziati (con o senza diritto di opzione) a titolo di conferimento al capitale sociale.
2. La titolarità della Proprietà Intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-Off successivamente alla sua costituzione, senza l'utilizzo di spazi e/o attrezzature della Scuola di cui all'Articolo 7, appartiene allo Spin-Off medesimo.
3. Nei casi in cui i risultati della ricerca siano stati conseguiti anche in parte prima della costituzione dello Spin-Off, oppure siano stati conseguiti con l'utilizzo di spazi e/o attrezzature della Scuola di cui all'Articolo 7, fatta salva la disciplina prevista dal Codice di Proprietà Industriale e la normativa ad esso collegata, i diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali risultati saranno regolamentati da appositi accordi tra la Scuola e lo Spin-Off.
4. In qualsiasi caso, si deve osservare tutta la disciplina prevista dal Codice di Proprietà Industriale e le leggi vigenti in materia di Proprietà Intellettuale. In particolare, ai sensi dell'Articolo 68 del Codice di Proprietà Industriale, la Scuola può utilizzare a suo favore la privativa industriale oggetto di brevettazione per uso non commerciale (ad esempio per proprie pubblicazioni scientifiche) oppure in via sperimentale senza chiederne l'autorizzazione allo Spin-Off o ottenerne una licenza.

Articolo 12 - Durata e Cessazione dello status di Spin-Off

1. Lo status di Spin-Off della Scuola ha durata triennale a decorrere dalla data più recente tra quella di costituzione della società e quella di delibera dello status di Spin-Off da parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Dopo tale periodo di tre anni, lo status è rinnovabile su richiesta da parte dello Spin-Off da far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Scuola tramite posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto status. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in occasione della prima seduta utile.
2. Lo status di Spin-Off della Scuola può essere oggetto di revoca nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'accreditamento dello Spin-Off. A titolo puramente esemplificativo: conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del DM 168/2011; non rispondenza con gli obiettivi prefissati in termini di placement, terza missione; persistente disequilibrio economico dello Spin-Off, inadempienza da parte dello Spin-Off negli accordi sottoscritti con la Scuola; mancato rispetto della normativa sui contratti di lavoro e collaborazione; pregiudizio all'immagine, alla reputazione o agli interessi della Scuola; ogni situazione e comportamento dello Spin-Off che modifichi in modo sostanziale le ragioni dell'iniziale autorizzazione al suo status di Spin-Off.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha il potere di revocare lo status di Spin-Off alla società. In merito a tale revoca, il Consiglio di Amministrazione della Scuola può richiedere un parere non vincolante alla Commissione Trasferimento Tecnologico e al Senato Accademico. La comunicazione di revoca dello status di Spin-Off alla società deve avvenire tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
4. La società accreditata come Spin-Off può cessare lo status di Spin-Off della Scuola con una comunicazione tramite PEC alla Scuola con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
5. Dal momento in cui la società cessa il suo status di Spin-Off, indipendentemente dal motivo dell'origine di tale cessazione, la società decade ex nunc da tutti gli effetti derivanti dal suo status di Spin-Off, nonché da tutte le prescrizioni del presente regolamento riconducibili al suo status di Spin-Off. In particolare, la società deve cessare l'utilizzo del marchio "*Spin-off IMT Alti Studi Lucca*" di cui all'Articolo 8.